



COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **15,30** e seguenti nell'aula Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Signor **RASO Giancarlo** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.

All'atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	CASCARANO Marco	Si	10	CONDOLUCI Alfonso	Si
2	SCAPPATURA Anselmo	Si	11	RASO Giancarlo	Si
3	BELLOCCO Maurizio	Si	12	MISITI Carlo	Si
4	NAPOLI Roberto	Si	13	CONIA Michele	Si
5	RASO Michele Antonio	Si	14	GALIMI Michele	Si
6	MACEDONIO Angelo	Si	15	SINOPOLI Maria Cristina	No
7	MILETO Salvatore	Si	16	NICOLOSI Concetta	No
8	CASCARANO Antonella	Si	17	LORIA Flavio Saverio	Si
9	MACRI' Anna Maria	Si			

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17 – PRESENTI N. 15 – ASSENTI N. 2

Alle ore 16,00 il Consigliere **BELLOCCO Maurizio** abbandona l'aula.

PRESENTI n. 14 - ASSENTI n. 3

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa **Maria ALATI**.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge il Sig. **RASO Giancarlo** – Presidente - assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

Relaziona l'Assessore MACRI': La TARES, disciplina introdotta con l'art. 14 del D.L. 201/2011 ed ha subito una serie di modifiche fino al recente art. 5 del D.L. 102/2013. Si basa sull'assunto che "chi inquina paga" per cui i criteri di commisurazione della tariffa avviene sulla base della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, per unità di superficie, in relazione agli usi, alla tipologia di attività svolta ed al costo del esercizio dei rifiuti.

Prende la parola il Consigliere CONIA: su questa tariffa vi è la dimostrazione che si può intervenire con riduzioni. L' articolo 5 della legge 124/2013 consentiva ai Comuni di non applicare la TARES e rimanere TARSU e il comune poteva far risparmiare i cittadini. La domanda è: potevamo tenerci la TARSU perché forse entra in vigore la TUC? Non era più utile la TARSU come dice " Il sole 24 ore" e non la TARES? All' interno della parte variabile c'è la possibilità di individuare criteri per agevolare le fasce più deboli. È vero che occorre coprire il costo del servizio ma si potrebbe graduare a seconda della situazione economica delle famiglie. La volontà politica deve incidere sulle scelte delle tariffe con la possibilità di agevolare le fasce deboli.

Consigliere GALIMI: C'è un momento di crisi, la commissione consiliare deve studiare le questioni delle varie fasce della popolazione. Per alcuni aspetti deve emergere la volontà politica, voi avete agevolato alcune attività e l'avreste potuto fare per altre fasce di popolazione. Bastava cercare di conciliare le questioni tecniche con quelle politiche per ottenere tariffe agevolate con qualche premialità ad esempio per chi agevola la differenziata. Occorre partire dalle scuole per formare la cultura del rifiuto che è una ricchezza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore MACRI';

UDITI gli interventi dei consiglieri in merito all'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di CINQUEFRONDI la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la legge di stabilità n. 22 del 24/12/2012 (G.U. n. 302 del 29/12/2012) all'art. 1 comma 381 ha differito al 30 Giugno 2013 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 102/2013 (art. 5, comma 2), è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (GALIMI- CONIA-LORIA), contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) Di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l'urgenza del provvedimento al fine di renderlo concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

fa propria la proposta del Presidente , con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (GALIMI- CONIALORIA), contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di legge.